

I NUOVI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO DEL C.D. "DECRETO SOSTEGNI-BIS"



RIFERIMENTI

- Art. 1 DL. 73/2021

+39.0541.626348
 info@studiotorroni.com
 Via Emilia n. 3009
 Santarcangelo (RN)

IN SINTESI:

Nell'ambito del c.d. "Decreto Sostegni-bis" è stato previsto il riconoscimento di 3 nuove tipologie di contributo:

- un contributo a fondo perduto **AUTOMATICO**, a favore dei soggetti già beneficiari del contributo del c.d. "Decreto Sostegni", pari a quanto riconosciuto in precedenza, senza la necessità di presentare un'ulteriore domanda;
- un contributo a fondo perduto, **ALTERNATIVO** al precedente, a favore dei titolari di partita IVA con ricavi / compensi 2019 non superiori a € 10 milioni, che hanno subito una riduzione del fatturato medio mensile di almeno il 30% nel periodo 1.4.2020 - 31.3.2021 rispetto al periodo 1.4.2019 - 31.3.2020;
- un contributo a fondo perduto **SPECIALE**, a favore dei soggetti "maggiormente" colpiti dall'emergenza COVID-19 che hanno subito un peggioramento del risultato dell'esercizio 2020 rispetto a quello 2019 non inferiore ad una percentuale che sarà individuata dal MEF con un apposito Decreto. Per il riconoscimento del contributo in esame è richiesta la presentazione del mod. REDDITI 2021 entro il 10.9.2021.

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO "AUTOMATICO"

REQUISITI:

Riconosciuto in automatico, senza necessità di presentare alcuna domanda, ai soggetti che hanno **già richiesto e ottenuto** il contributo previsto dall'art. 1, DL n. 41/2021, c.d. "Decreto Sostegni". I bonifici automatici partiranno da **mercoledì 16 giugno 2021**.

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO "ALTERNATIVO"

L'art. 1, **commi da 5 a 15** del Decreto in esame, introduce un **contributo a fondo perduto** "alternativo" rispetto quello sopra esaminato, considerando un **diverso periodo temporale di riferimento ai fini del calcolo della riduzione del fatturato / corrispettivi**.

A CHI SPETTA:

Il contributo in esame **spetta** ai soggetti titolari di partita IVA, residenti in Italia:

- esercenti **attività d'impresa / lavoro autonomo**;
- titolari di **reddito agrario** di cui all'art. 32, TUIR.

Posto che ai fini in esame non rileva il regime fiscale adottato, l'agevolazione è riconosciuta anche ai **contribuenti forfetari / minimi**.

REQUISITI:

Al fine di usufruire del contributo "alternativo" è richiesta la sussistenza delle seguenti 2 condizioni:

- **ricavi** di cui all'art. 85, comma 1, lett. a) e b), TUIR / **compensi** ex art. 54, comma 1, TUIR **non superiori a € 10 milioni** "nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del ... decreto" (2019 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare);
- ammontare medio mensile del **fatturato / corrispettivi del periodo 1.4.2020 - 31.3.2021 inferiore almeno del 30%** rispetto all'ammontare medio mensile del **fatturato / corrispettivi del periodo 1.4.2019 - 31.3.2020**.

AMMONTARE DEL CONTRIBUTO:

Il contributo è determinato applicando una **specifica percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato / corrispettivi del periodo 1.4.2020-31.3.2021 e l'ammontare medio mensile del fatturato / corrispettivi del periodo 1.4.2019-31.3.2020.**

Per i soggetti che hanno già beneficiato del "contributo Decreto Sostegni", la percentuale applicabile è individuata nelle seguenti misure, differenziate a seconda dei **ricavi / compensi 2019.**

- a) **60%** per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a centomila euro;
- b) **50%** per i soggetti con ricavi o compensi superiori a centomila euro e fino a quattrocentomila euro;
- c) **40%** per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a 1 milione di euro;
- d) **30%** per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
- e) **20%** per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

Qualora il soggetto interessato, per effetto della presentazione della domanda per il riconoscimento del contributo di cui al DL n. 41/2021, abbia ottenuto il **contributo "automatico"** sopra esaminato e lo stesso sia:

- **inferiore al contributo "alternativo"** individuato con le percentuali sopra evidenziate, **ha diritto al maggior ammontare del contributo.** In tal caso il contributo già corrisposto mediante accredito sul c/c ovvero riconosciuto nella forma di credito d'imposta è scomputato da quanto spettante;
- **superiore al contributo "alternativo"** individuato con le percentuali sopra evidenziate, l'Agenzia non provvede a dare "seguito all'istanza".

MODALITA' DI PRESENTAZIONE

Il contributo "alternativo" è **riconosciuto previa presentazione**, in via telematica, all'Agenzia delle Entrate **di un'apposita domanda da inviare** a pena di decadenza, **entro 60 giorni dalla data di attivazione della procedura** telematica;

Lo Studio effettuerà una prima pre-verifica e vi informerà in proposito fornendo il supporto necessario

MODALITA' DI EROGAZIONE

L'erogazione del contributo è **effettuata mediante accredito sul conto corrente bancario indicato nell'istanza oppure**, su specifica scelta del richiedente, può essere utilizzato, nella sua totalità, **come credito di imposta** da utilizzare in compensazione tramite modello F24.

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO "SPECIALE"

L'art. 1, **commi da 16 a 24** del Decreto in esame, prevede il riconoscimento di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti "maggiormente" colpiti dall'emergenza COVID-19.

Il contributo in esame è **subordinato all'autorizzazione dell'UE.**

A CHI SPETTA:

Il contributo in esame spetta ai soggetti titolari di partita IVA, residenti in Italia:

- esercenti **attività d'impresa / lavoro autonomo**;
- titolari di **reddito agrario** di cui all'art. 32, TUIR.

REQUISITI:

Al fine di usufruire del contributo in esame è richiesta la sussistenza delle seguenti 2 condizioni:

- **ricavi** di cui all'art. 85, comma 1, lett. a) e b), TUIR / **compensi** ex art. 54, comma 1, TUIR **non superiori a € 10 milioni** "nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del ... decreto" (2019 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare);
- **peggioramento del risultato economico dell'esercizio** relativo al periodo d'imposta in corso al 31.12.2020 (in generale, 2020) rispetto a quello del periodo d'imposta in corso al 31.12.2019 (in generale, 2019) **in misura pari o superiore alla percentuale** che sarà individuata dal MEF con un apposito Decreto.

**AMMONTARE DEL
CONTRIBUTO:**

Il contributo è determinato applicando una **specifica percentuale**, individuata dal MEF con il predetto Decreto, alla **differenza tra il risultato/reddito dell'esercizio 2020 rispetto a quello 2019**. Tale differenza va considerata **al netto dei contributi a fondo perduto** di cui:

- all'art. 25, DL n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio";
- agli artt. 59 e 60, DL n. 104/2020, c.d. "Decreto Agosto";
- agli artt. 1, 1-bis e 1-ter, DL n. 137/2020, c.d. "Decreto Ristori";
- all'art. 2, DL n. 172/2020, c.d. "Decreto Natale";
- all'art. 1, DL n. 41/2021, c.d. "Decreto Sostegni";
- all'art. 1, commi da 1 a 3 e da 5 a 13, DL n. 73/2021, c.d. "Decreto Sostegni-bis".

**MODALITA' DI
PRESENTAZIONE**

Il riconoscimento del contributo in esame è subordinato alla presentazione, in via telematica, all'Agenzia delle Entrate di **un'apposita domanda**, la quale **va inviata**, a pena di decadenza, **entro 30 giorni dalla data di attivazione della procedura telematica**.

Lo Studio è a disposizione per la presentazione e per fornirvi il supporto necessario.

**MODALITA' DI
EROGAZIONE**

L'erogazione del contributo è effettuata mediante accredito sul conto corrente bancario indicato nell'istanza oppure, su specifica scelta del richiedente, può essere utilizzato, nella sua totalità, **come credito di imposta** da utilizzare in compensazione tramite modello F24.

ASPETTI COMUNI DEI CONTRIBUTI

I contributi a fondo perduto in esame:

- **non sono tassati** ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
- **non rilevano** ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR.

REGIME SANZIONATORIO

Sono applicabili le disposizioni contenute nei commi da 9 a 14 dell'art. 25, DL n. 34/2020.

In particolare, per effetto di quanto stabilito dal comma 13 del citato art. 25, nel caso in cui il **contributo sia in tutto o in parte non spettante**:

- l'Agenzia delle Entrate provvede al relativo recupero con applicazione:
 - della sanzione di cui all'art. 13, comma 5, D.Lgs. n. 471/97 (dal 100% al 200%);
 - degli interessi ai sensi dell'art. 20, DPR n. 602/73 (4% annuo);
- è applicabile l'art. 316-ter, C.p. (reclusione da 6 mesi a 3 anni) per indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato.

Lo Studio ed il suo Team Fiscale effettueranno una pre-verifica gratuita e nel caso in cui la vostra posizione dovesse risultare meritevole del contributo, vi contatteranno per programmare i conteggi e la presentazione della domanda.

Cordiali saluti